



MODALITA' DI COMUNICAZIONE NOMINATIVI RLS – INDICAZIONI INAIL

Si dà seguito alle precedenti comunicazioni per informare che l'INAIL, con la **Circolare n. 43**, emanata lo scorso 25 agosto previo parere favorevole del Ministero del lavoro, ha fornito alcune indicazioni in ordine all'obbligo di trasmettere *on line* i **nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, in base al **nuovo testo dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs n. 81/2008** come modificato dall'art. 13, lettera f), D.Lgs n. 106/2009 (Integrazioni e correzioni al vigente Testo Unico).

Questo il testo della nuova norma:

Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(...)

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

La precedente versione, al contrario, prevedeva la comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'Istituto chiarisce che, in virtù di tale variazione normativa, fermi restando i criteri di designazione in ambito aziendale ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico, **la comunicazione dei nominativi RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione**. Inoltre l'obbligo in esame, **nella fase di prima applicazione** del citato decreto correttivo, **riguarda i nominativi dei soli rappresentanti già eletti o designati**.

Riepilogando:

- **le aziende che abbiano già trasmesso all'Istituto il nominativo in relazione alla situazione in essere al 31/12/08 non dovranno eseguire alcuna comunicazione**, purché non siano intervenute variazioni nella designazione tra il 1° gennaio ed il 25 agosto 2009 **(in tal caso occorrerà affrettarsi a comunicare dette variazioni)**;
- **i datori di lavoro che ad oggi non abbiano effettuato alcuna comunicazione**, pur essendo obbligati, **dovranno invece trasmettere la segnalazione in via telematica all'Istituto per la prima volta**, osservando le nuove istruzioni operative (**v. allegato**); **la comunicazione andrà effettuata tempestivamente, anche se la designazione del RLS sia stata effettuata nel corso del 2009 (con la vecchia normativa, i nominativi del RLS designato nel corso del 2009 avrebbero dovuto essere comunicati invece entro il 31 marzo 2010)**.

- per le imprese che non versino nelle situazioni appena descritte, l'obbligo di comunicare i nominativi decorrerà a partire dalla prima designazione del RLS ad opera dei lavoratori.

L'INAIL precisa altresì che **la designazione dei RLS non costituisce un obbligo per il datore di lavoro, bensì una facoltà insindacabile del lavoratore.**

Per quanto concerne infine le **sanzioni amministrative** nei confronti dei datori di lavoro che violino le sopra illustrate disposizioni in materia di comunicazione telematica, l'art. 55 del Testo Unico come modificato dall'art. 32 del provvedimento correttivo (D.Lgs n. 106/09) prevede una pena pecuniaria **da €50 ad €300**, salvo restando che nel caso di insormontabili **problemi tecnici** la segnalazione on line potrà essere sostituita in via eccezionale dalla **comunicazione via telefax** al n. 800 657657 (v. modulo ad hoc sul sito INAIL).

NB: Per quanto riguarda la comunicazione relativa alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), il Ministero del lavoro fornirà le indicazioni interpretative della vigente normativa e successivamente l'Istituto diffonderà apposite istruzioni operative.

il testo integrale della Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 può essere richiesto direttamente alla Segreteria Confesercenti.. (Cristina Torres 0332 810705 segreteria@cat-confesercenti.va.it)